



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO ALGHERO

Via Eleonora d'Arborea n. 2 - 07041 Alghero (SS)

Centralino: 079 953174 - 079 986811 - Telefax: 079 984606 - Numero blu: 1530 - VHF Ch16

Web: <http://www.guardiacostiera.gov.it> - E-mail: ucalghero@mit.gov.it - PEC: cp-alghero@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

“Disciplina della navigazione, dell’ormeggio e della balneazione nei “Campi boa ricreativi” installati nell’Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana” e ZSC Capo Galera – Lazzaretto – I Rossi”

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Alghero:

- VISTA** la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 20 Settembre 2002, istitutivo dell’Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana”;
- VISTA** l’ordinanza di sicurezza balneare vigente di questo Ufficio Circondariale Marittimo
- VISTO** il vigente disciplinare attuativo del Decreto Ministeriale del 20 Settembre 2002 relativo all’Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana”;
- VISTO** il disciplinare di gestione per la fruizione delle boe dedicate allo stazionamento temporaneo di natanti e imbarcazioni in ZSC ITB010042 dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte;
- VISTE** la determinazione n. 3468 prot. 37564 del 10.08.2023 e la determinazione n. 6376 prot. n. 54415 del 23.12.2025 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica, Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia – Tempio, relativi ai titoli concessori dei campi boa presenti presso l’Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana” e “ZSC Capo Caccia e Punta Giglio”;
- VISTO** la documentazione tecnica allegata alle determinazioni di rilascio di concessione demaniale marittima di cui al visto precedente;
- VISTE** le linee di indirizzo della Direzione Marittima di Olbia per la balneazione nei campi boa;
- CONSIDERATO** che le boe di ormeggio di cui alle concessioni in premessa costituiscono sistemi destinati alla fruizione sostenibile dell’area marina protetta e ZSC, e, pertanto, rientrati nella definizione di campo boa ricreativo, intendendosi aree di ormeggio destinate alla fruizione dei luoghi, in cui il fine dell’ormeggio non è il “ricovero” ma la permanenza e il godimento dell’area marina protetta/ZSC, nel quale è consentita la balneazione a determinate condizioni;

CONSIDERATA	la natura ricreativa dei campi boa, finalizzato alla fruizione dell'Area Marina Protetta/ZSC nel principio di salvaguardia degli habitat marini sensibili;
RITENUTO	necessario emanare disposizioni a tutela della sicurezza della navigazione, della balneazione, della vita umana in mare e dell'ambiente marino per la fruizione dei campi boa in parola;
VISTI	gli articoli 17, 28, 30, 81, del codice della navigazione e 27, 59, 524 del relativo Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
VISTI	gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del rispetto della presente ordinanza, disciplinante la navigazione, l'ormeggio e la balneazione nei "campi boa ricreativi" installati nell'Area Marina Protetta "Capo Caccia – Isola Piana" e ZSC "Capo Galera – Lazzaretto – I Rossi", si definisce:

1. campi boa ricreativo: aree di ormeggio destinate alla fruizione dei luoghi, in cui il fine dell'ormeggio non è il "ricovero" ma la permanenza e il godimento dell'area marina protetta/ZSC, nel quale è consentita la balneazione a determinate condizioni;
2. area asservita alla boa di ormeggio: lo specchio acqueo oggetto di concessione demaniale marittima relativa alla singola boa, destinato a manovre di ormeggio, permanenza delle unità nonché alle attività consentite dalla presente ordinanza.

Articolo 2 Divieti

Negli specchi acquei interessati dalla presenza dei campi boa di ormeggio per uso ricreativo è vietato:

1. il transito e la sosta di unità estranee alle operazioni di ormeggio nonché l'ancoraggio;
2. le immersioni subacquee non autorizzate;
3. la pesca professionale, sportiva e/o ricreativa in generale;
4. l'ormeggio contemporaneo di più unità alla medesima boa;
5. la navigazione oltre 3 nodi;
6. ogni attività che possa compromettere la sicurezza della navigazione, della balneazione o dell'ambiente marino.

Articolo 3 Balneazione

1. La balneazione nei campi boa ricreativi è consentita esclusivamente alle persone imbarcate sull'unità regolarmente ormeggiata alla relativa boa;
2. l'attività di balneazione è ammessa esclusivamente all'interno dell'area asservita alla boa di ormeggio e limitatamente allo specchio acqueo compreso tra la boa di ormeggio e la prua dell'unità, nonché lateralmente entro la proiezione verticale delle murate dello scafo;
3. è vietata la permanenza in acqua a poppavia dell'unità, fatta eccezione per il tempo strettamente necessario alla discesa in mare e alla successiva risalita a bordo

- mediante gli appositi mezzi di accesso. Durante tali operazioni il bagnante dovrà mantenersi in prossimità dello scafo della propria unità;
4. la balneazione deve cessare immediatamente in occasione delle operazioni di ormeggio e disormeggio proprie o di altre unità che interessino aree limitrofe. In tali circostanze i bagnanti dovranno risalire a bordo senza ritardo;
 5. il comandante dell'unità è responsabile della vigilanza sulle persone presenti in acqua e dovrà adottare ogni cautela necessaria affinché la loro presenza sia chiaramente segnalata alle unità in navigazione o impegnate nelle manovre di ormeggio e disormeggio;
 6. la balneazione al di fuori delle aree individuate ai precedenti punti 2 e 3 è consentita esclusivamente sotto la responsabilità del bagnante.

In tali casi, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e consentire l'immediata individuazione del nuotatore, è fatto obbligo di segnalare la propria presenza mediante un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, collegato al corpo del nuotatore tramite una sagola mantenuta quanto più possibile vicina allo stesso e, comunque, di lunghezza non superiore a 3 metri.

Il bagnante è altresì tenuto ad adottare ogni cautela idonea ad evitare situazioni di pericolo o interferenze con la navigazione, l'ormeggio, il disormeggio e le altre attività legittimamente esercitate nello specchio acqueo interessato.

Articolo 4

Navigazione in prossimità dei campi boa

Le unità in navigazione nelle immediate adiacenze delle aree assentite in concessione alle boe di ormeggio devono procedere ad una velocità non superiore a 3 nodi e comunque alla minima velocità necessaria al governo dell'unità.

Le operazioni di ormeggio e disormeggio, a cura dei rispettivi Comandanti di unità nautiche, dovranno avvenire alla minima velocità possibile e con modalità compatibili con la sicurezza della navigazione, previa verifica dell'assenza di bagnanti lungo la rotta di presa della boa.

Articolo 5

Segnalazioni

Le unità ormeggiate, qualora previste, devono esporre i prescritti segnali diurni e notturni previsti dal Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare per le unità all'ancora.

Articolo 6

Tutela ambientale

È vietato effettuare bunkeraggio, e qualsiasi altra operazione che possa cagionare perdita di reflui, sostanze oleose e/o qualsiasi sversamento di tipo inquinante.

Chiunque provochi uno sversamento o uno scarico inquinante dovrà provvedere immediatamente alla bonifica dei luoghi dandone prontamente comunicazione all'Autorità Marittima di Alghero nonché all'Ente Gestore dei campi boa "Azienda Speciale Parco di Porto Conte – Area Marina Protetta Isola Piana Capo Caccia".

Articolo 7

Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini di sicurezza della navigazione/polizia marittima e vengono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di altre autorizzazioni, permessi e/o nulla osta.

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, presenti e futuri, che potrebbero derivare a persone e/o cose a seguito dell'inosservanza di leggi e/o regolamenti o prescrizioni ovvero in dipendenza dello stato dei luoghi.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'articolo 53 del Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm.ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1164, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente/penalmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo di questo Ufficio;
- trasmissione agli Enti/Amministrazioni interessate;
- inserimento nella sezione [Ordinanze](#) del sito istituzionale;
- invio a cooperative di pesca e sodalizi nautici, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico ed all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Alghero, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Gianluca DE LUCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate.